



L'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 73203/2018 (*allegato alla presente*) ha individuato i mezzi di pagamento **ritenuti idonei ai fini della detrazione IVA**, che ha subito una serie di limitazioni con la legge di bilancio 2018, per le operazioni di cui all'art. 19-bis1 c. 1 lett. d) relative alle spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione stabilendo che, **ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità del costo**, l'acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con **tutti i mezzi di pagamento** oggi esistenti **diversi dal denaro contante** quali:

- gli **assegni, bancari e postali**, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- i **mezzi di pagamento elettronici** (es. addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale);
- **carte di debito, di credito, prepagate** ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Di seguito si riporta quanto indicato nel comunicato stampa dell'AdE del 04 aprile 2018:

Valide tutte le forme di pagamento ad esclusione del contante, sia per la detraibilità che per la deducibilità – *Il provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l'acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante:*

- bonifico bancario o postale,
- assegni,
- addebito diretto in conto corrente,
- carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.

Ok per le carte carburanti e i buoni benzina – *Per preservare l'operatività attuale, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate specifica, inoltre, che per l'acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette "carte carburanti", cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di "netting" che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva). L'uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.*

Partenza il 1° luglio prossimo – *Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, l'obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con le modalità diverse dal contante **entra in vigore per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018** e riguarda solo gli operatori Iva, al fine di poter detrarre l'imposta e dedurre le spese derivanti dall'acquisto.*

Si ricorda, infatti, che a decorrere dal prossimo 1° luglio, le cessioni di carburante (*i lubrificanti, in tal caso, non vengono richiamati e quindi si attendono eventuali ulteriori chiarimenti*) dovranno essere accompagnate dalla **fattura elettronica**.

L'obbligo riguarderà sia le cessioni effettuate presso i **distributori stradali**, che quelle effettuate, ad esempio, da un **grossista** ad una azienda che ha la propria cisterna di carburante interna, ovvero ad un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti (tipicamente autotrasportatori).

Tale **fattura elettronica**, dovrà ulteriormente essere completata con il pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte. In pratica, la modalità di **fatturazione è onere che grava sul soggetto cedente**, mentre il **pagamento tracciato è onere che riguarda l'acquirente**.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani